

CT. 20860/12 - Avv. Albenzio

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta p.t.,

per la declaratoria di incostituzionalità

dell'art. 5 della legge regionale 4/4/2012 n. 7, pubblicata nel
B.U.R. n. 15 del 5/4/2012, avente ad oggetto "*Disposizioni collegate
alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese-
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*", giusta delibera del
Consiglio dei Ministri in data 30/5/2012.

1. La legge della Regione Umbria 4 aprile 2012 n. 7,
composta di 29 articoli, detta disposizioni varie attuative della
manovra di bilancio e modificative di leggi regionali, disponendo
- fra l'altro - la proroga di termini previsti dalle leggi regionali n.
2/2000 e n. 9/2000 in relazione all'esercizio di attività estrattiva.

In particolare, l'art. 5 della legge in esame, ai commi 1 e 2,
definisce un modello procedimentale semplificato per la
"proroga" (comma 1) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 e per le quali è in
corso, ovvero si è concluso positivamente, il procedimento di
accertamento di giacimento di cava e (comma 2) delle

autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava. In entrambi i casi la norma regionale prevede espressamente che si tratti di una proroga ulteriore e cioè aggiuntiva rispetto ai termini di cui all' articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (2 anni) e di cui all' articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (2 anni anche in tale caso).

2. In via generale si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 67/2010, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. È da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materie di competenza propria ed in

riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale anche nella sentenza 380/2007.

Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli *standards* minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Sulla base di queste premesse l'art. 5 della legge regionale n. 7/2012 è censurabile, perché invasivo della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal diritto comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost., oltre che per violazione dell'art. 9 Cost.

3. I commi 1 e 2 dell'art. 5 appaiono in contrasto sia con le disposizioni della direttiva del 27 giugno 1985/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), sia con la vigente normativa nazionale di settore recata dal d.lgs. 152/06, in quanto consentono che le autorizzazioni già scadute o in scadenza siano di fatto rinnovate senza alcuna condizione, verifica

o procedura di natura ambientale. La normativa statale vigente ammette un siffatto rinnovo soltanto per quei progetti che siano già stati sottoposti a VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni (termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06), mentre lo esclude per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle predette procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

La normativa regionale, pertanto, sottraendo tali progetti a dette procedure, determina la violazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i), dello stesso d.lgs. 152/06.

Nel rispetto delle richiamate disposizioni è ammissibile sottrarre alla procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale ovvero di una verifica di assoggettabilità a VIA (tenendo comunque presente il termine di decadenza quinquennale stabilito dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/06), tuttavia tale assunto non può trovare applicazione nel caso in cui l'originaria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la conseguente autorizzazione all'esercizio risultino rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della normativa nazionale in esame, di recepimento della disciplina comunitaria.

4. La fondatezza delle censure di incostituzionalità testé formulate è supportata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nella materia; in particolare, nella sentenza n. 67/2010, in merito alla proroga in materia di attività estrattive, la

Corte ha affermato *“che risulterebbe sicuramente contrario all’effetto utile della direttiva 85/337/CEE un sistema che prorogasse automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA”* o, comunque, in assenza di VIA, in ipotesi più volte già rinnovate; ancora, osserva la Corte che *“eludere in via legislativa la prevista procedura amministrativa di rinnovo equivarrebbe a rinunciare al controllo amministrativo dei requisiti che, medio tempore, potrebbero essersi modificati o essere venuti meno, con esclusione, peraltro, di qualsiasi sindacato in sede giurisdizionale comune”*.

Anche nella sentenza n. 273/1998 la Corte Costituzionale ha ribadito che: *“Secondo l’ordinamento italiano, per altro interpretabile in logico collegamento con la direttiva comunitaria 85/337/Cee del 27 giugno 1985, la materia della valutazione di impatto ambientale, pur potendosi articolare in una molteplicità di discipline regionali resta regolata, per i progetti di opere pubbliche di rilievo non elevato, dall’art. 40 l. 22 febbraio 1994 n. 146, che costituisce la base normativa dell’atto di indirizzo e coordinamento governativo approvato con d.p.r. 12 aprile 1996; la qualificazione di importanza dell’impatto ambientale per i predetti progetti è il risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente unitario su tutto il territorio dello Stato e, come tale, legittimamente impegna le regioni e le province autonome, all’interno della ragionevole banda di oscillazione del trenta per cento in più o in meno prestabilita in quell’atto di indirizzo.”*

La particolare importanza del rispetto della Direttiva del Consiglio 27/6/1985 n. 85/337/Cee per tutti gli interventi che incidono sull’ambiente (quale, senza ombra di dubbio, è l’attività estrattiva) è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della

Corte di Giustizia: si vedano le sent. 3/7/2008, C-215/06; 7/1/2004, C-201/02; 16/9/1999, C-435/07; 2/5/1996, C-133/94.

La citata sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2010 ne ha fatto puntuale applicazione al caso sottoposto al suo esame, identico a quello oggi in discussione e che va deciso secondo gli stessi principi, atteso che in entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regione Umbria n. 7/2012, la normativa regionale prevede che l'attività di estrazione di materiale di scavo possa avvenire senza la prescritta autorizzazione ambientale (come la VIA).

5. In conclusione, la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente o ignorandola nelle disposizioni di riferimento, ha violato l'ambito della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nonché le disposizioni di derivazione comunitaria (in particolare, la direttiva comunitaria 85/337/Cee) delle quali i testi normativi statali (in particolare, il d.legs. n. 152/06) costituiscono attuazione, in violazione dell'articolo 117, comma 1, Cost.

Le norme in esame violano anche l'art. 9 Cost. nella misura in cui non assicurano la dovuta tutela dell'ambiente escludendo sostanzialmente la possibilità di verificare l'eventuale compromissione del territorio conseguente alla prosecuzione dell'attività estrattiva dopo la naturale scadenza dell'autorizzazione o in sua assenza.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 30/5/2012,

si chiede

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale 4/4/2012 n. 7, pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 5/4/2012, avente ad oggetto *"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese-Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"*, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, e dell'art. 9 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 2 giugno 2012

Giuseppe Albenzio

Avvocato dello Stato

